



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

CONTRATTO
D'OPERA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- SERGIO GORJAN - Presidente -
- ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- ELISA PICARONI - Consigliere -
- GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -
- CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere -

R.G.N. 24639/2014

Cron. 22578

Rep. C.I.

Ud. 23/01/2019

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24639-2014 proposto da:

MARIA, rappresentata e difesa
dall'avvocato MARIA

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso TRIBUNALE DI MILANO;

- intimati -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO del 9
luglio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/01/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO

2019

200

22

MARCHEIS.

4

Y



R.G. 24639/2014

PREMESSO CHE

1. Maria veniva nominata dal Giudice per le indagini preliminari di Milano difensore d'ufficio di Sadk Mohamed El Gendy, in relazione al processo penale r.g.n. 30633/2010. All'esito del giudizio, Maria si rivolgeva al Giudice di pace di Milano, ottenendo l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di El Gendy per euro 2.409,06, in seguito al quale chiedeva di procedersi a pignoramento mobiliare, pignoramento che terminava con esito infruttuoso.

Con istanza del 19 agosto 2013, Maria si rivolgeva quindi al Tribunale che aveva a suo tempo giudicato l'imputato, chiedendo che venisse liquidato in suo favore il pagamento delle proprie competenze professionali e delle spese dovute, sia per l'attività difensiva che per il tentativo di recupero del credito, per un totale di euro 2.168,10.

Il Tribunale di Milano, V sez. penale, con decreto del 6/12/2013 liquidava in favore dell'istante il minor importo di euro 700 per l'espletata attività professionale, nonché euro 17,10 per spese documentate, respingendo integralmente la richiesta di liquidazione delle spese e delle competenze per l'attività di recupero del credito.

2. Avverso tale decreto proponeva opposizione Maria lamentando tanto la decurtazione del compenso operata dal Tribunale, quanto il diniego delle competenze e delle spese per la procedura monitoria e per quella esecutiva di recupero del credito.

Il Tribunale di Milano, V sez. penale, in diversa composizione, con decreto del 9/7/2014, notificato il successivo 22 luglio, rigettava l'opposizione.

3. Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione Maria notificando il ricorso al Ministero della giustizia



presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nonché a Sadk Mohamed El Gendy.

Questa Corte, con ordinanza del 9/5/2018, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, da effettuarsi entro 60 giorni, sia nei confronti del Ministero della Giustizia che nei confronti di Sadk Mohamed El Gendy.

La ricorrente ha provveduto alla rinnovazione nei soli confronti dell'intimato Ministero, che non ha proposto difese, al pari dell'intimato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

CONSIDERATO CHE

1. Preliminarmente, va rilevato che il mancato adempimento della ricorrente all'ordine di rinnovazione della notificazione nei confronti di Sadk Mohamed El Gendy, non impedisce l'esame del ricorso, non ricorrendo un'ipotesi riconducibile all'art. 331 c.p.c.

2. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 d.p.r. 115/2002, 4, 12 e 14 d.m. 140/2012, 111 Cost.: il giudice dell'opposizione, nel confermare la liquidazione che ha decurtato la nota spese della ricorrente (nota redatta applicando i valori medi previsti dalla tabella B del d.m. 140/2012, decurtandoli del 50%), avrebbe violato il citato d.m. e l'art. 111 Cost., comma 6.

Il motivo è infondato. Il giudice dell'opposizione ha correttamente interpretato e applicato le denunciate disposizioni: l'art. 82 d.p.r. 115/2002, per il quale la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore non può, "in ogni caso", risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale"; gli articoli del d.m. 140/2012, che – come sottolinea la pronuncia impugnata – prevedono parametri, individuati ai fini di una applicazione "di regola", con esclusione di



ogni inderogabilità minima (cfr. al riguardo, *ex multis*, Cass. 18167/2015 e Cass. 15315/2018); l'art. 111, comma 6 Cost., che si impone di motivare i provvedimenti decisori, ma è stato rispettato dal giudice che ha motivato la decurtazione (v. p. 3 del provvedimento impugnato).

b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 116 d.p.r. 115/2002: il giudice dell'opposizione avrebbe violato le disposizioni laddove ha confermato il "mancato riconoscimento delle spese e competenze per l'esperita attività volta a tentare di recuperare il credito derivante dalla espletata difensionale direttamente dall'assistito".

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento "secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del d.p.r. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116" è da preferirsi rispetto a quello che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, "in quanto appare coerente con la lettera dell'art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione" (così Cass. 27854/2011).

3. L'accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa al giudice dell'opposizione che procederà a un nuovo esame attenendosi all'indicato principio di diritto; il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 gennaio 2019.

Il presidente
(Sergio Gorjan)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 10 SET, 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello